



CITTÀ DI MALNATE
PROVINCIA DI VARESE

**FOGLIO CONDIZIONI PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI
SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA NELL’ AMBITO DEL PROGETTO “SOLIDARIETÀ E
DIRITTO” A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL’ASILO
DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E DI INTEGRAZIONE (SAI)**

DECORRENZA 01.01.2026 - 31.03.2026

ARTICOLO 1: OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento della gestione delle attività e dei seguenti servizi minimi obbligatori nell'ambito del Progetto "Solidarietà e Diritto", che prevede l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale oltre che dei titolari di protezione, dei minori stranieri non accompagnati, nonché degli stranieri in prosieguo amministrativo affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, a valere sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo del Sistema di accoglienza e di integrazione (SAI), così come previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 18 novembre 2019:

- a) accoglienza materiale;
- b) mediazione linguistico-culturale;
- c) orientamento e accesso ai servizi del territorio;
- d) insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori;
- e) formazione e riqualificazione professionale;
- f) orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
- g) orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;
- h) orientamento e di accompagnamento all'inserimento sociale;
- i) orientamento e accompagnamento legale;
- j) tutela psico-socio-sanitaria.

Per le modalità di attivazione e di gestione dei servizi minimi obbligatori di accoglienza integrata si applicano le istruzioni del Manuale operativo e del Manuale unico per la rendicontazione.

Mediante il contratto di affidamento, il Comune di Malnate, Ente capofila e titolare del Progetto "Solidarietà e Diritto" intende assicurare l'efficace ed efficiente erogazione dei suindicati servizi da rendersi a favore dei beneficiari, singoli o con il rispettivo nucleo familiare, presi in carico.

L'Affidatario è obbligato ad adempiere pienamente, senza alcuna eccezione, a tutte le obbligazioni su di esso gravanti in forza delle norme del presente capitolato, del relativo contratto di affidamento, del progetto gestionale presentato in sede di gara. Su di esso gravano altresì tutte le obbligazioni derivanti dall'assunzione del servizio in forza degli articoli 1339 e 1374 del codice civile.

Il servizio sarà affidato ai sensi dell' art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023.

ART. 2 - FINALITÀ DEL SERVIZIO

I servizi di accoglienza integrata del SAI hanno come obiettivo principale il favorire il perseguimento dell'autonomia individuale e supportare i percorsi di integrazione e di inclusione sociale dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati accolti.

ART. 3 - DEFINIZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI

Il Comune di Malnate opera in qualità di Ente capofila e titolare del Progetto "Solidarietà e Diritto", ai sensi dell'accordo di collaborazione tra i Comuni di Malnate, Samarate e Venegono Inferiore. Al Comune di Malnate spetta la titolarità ed il coordinamento complessivo del Progetto "Solidarietà e Diritto" ed in particolare:

- la titolarità dei procedimenti e degli atti amministrativi relativi al progetto, in qualità di ente capofila;
- la rappresentanza del progetto in tutte le sedi istituzionali;
- il raccordo fra gli enti partner e con gli altri soggetti istituzionali referenti;
- il coordinamento tecnico complessivo del progetto;
- il monitoraggio, la ripartizione della spesa, del finanziamento e rendicontazione generale del progetto.

I Comuni di Malnate, Samarate e Venegono Inferiore, in qualità di Enti Partner si assumono:

- l'onere di partecipare al progetto garantendo l'accoglienza, l'integrazione e la tutela legale delle famiglie sui propri territori supportati dall'ente gestore;
- si impegnano ad assumere tutti gli atti amministrativi di competenza necessari per l'avvio, la gestione, il monitoraggio, la chiusura e rendicontazione del progetto sul proprio territorio;
- si impegnano a gestire con propri atti amministrativi la quota di finanziamento, come da piano finanziario analitico allegato al presente accordo per la realizzazione del progetto territoriale di competenza;
- si impegnano a partecipare al tavolo tecnico;
- si impegnano a garantire, ove richiesto, l'intervento della Polizia Locale.

ART. 4 – LUOGO DI ESECUZIONE E CAPACITA' RICETTIVA

I beneficiari ammessi al Progetto "Solidarietà e Diritto" sono 30, come da PROGETTO SAI Categoria Ordinari approvato dal Ministero dell'Interno (PROG-549-PR-4).

Gli appartamenti adibiti all'accoglienza sono ubicati nei territori del Comune di Malnate e dei Comuni partner.

Per ciò che riguarda i requisiti delle strutture, si rinvia all'art. 19 del Decreto del Ministero dell'Interno 18/11/2019.

ART. 5 - DURATA DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell' art. 120, comma 11, del D. Lgs. 36/2023 si proroga il contratto con l' Ente attuatore per una **durata di tre mesi dal 01.01.2026-31.03.2026**, nelle more dell' aggiudicazione del Progetto SAI (PROG-549-PR-4) finanziato con DM n. 53671 del 03.12.2025 con il quale il Progetto SAI in scadenza al 31.12.2025 è stato autorizzato alla prosecuzione dal 01.01.2026 al 31.12.2028 con ammissione al finanziamento sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell' asilo per la categoria Ordinari, per 30 posti, per un importo per ciascuna annualità pari ad € 481.201,69.

ART. 6 - IMPORTO CONTRATTUALE DEL SERVIZIO

L'importo dell' affidamento, per il periodo dal 01.01.2026 al 31.03.2026, è fissato in € 120.300,42 (un quarto della quota finanziata dal Ministero per l' intera annualità approvata per il triennio 2026-2028) esente IVA, da intendersi comprensivo di tutte le spese (personale, dotazione strumentale e gestione) occorrenti per garantire un puntuale servizio.

Art. 7 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell' art. 15 del D. Lgs. 36/2026, come modificato dal D. Lgs. 209/2024, è il Responsabile dell'Area Servizi alla Persona.

ART. 8 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI

A seguire si rappresenta una descrizione dei servizi minimi da garantire di cui all'art. 4, comma 1, del Decreto del Ministero dell'Interno del 18 novembre 2019, come meglio specificato ai sensi dell'art. 34 delle Linee Guida allegate al Decreto Ministeriale:

a) accoglienza materiale:

- garantire il vitto e soddisfare le richieste e le particolari necessità in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte;
- fornire vestiario, biancheria per la casa, prodotti per l'igiene personale in quantità sufficiente e rispettando le esigenze individuali;
- erogare pocket money;
- fornire il materiale scolastico per i minori;

b) Mediazione linguistico-culturale: il servizio di mediazione linguistico-culturale è da considerarsi trasversale e complementare agli altri servizi erogati al fine di facilitare la relazione e la

comunicazione – sia linguistica (interpretariato), che culturale – tra i singoli beneficiari, il progetto di accoglienza e il contesto territoriale (istituzioni, servizi locali, cittadinanza);

c) Orientamento e accesso ai servizi del territorio:

- garantire le procedure di iscrizione anagrafica secondo quanto dispone la normativa vigente;
- orientare i beneficiari alla conoscenza del territorio, facilitandoli nell'accesso e nella fruibilità dei servizi erogati, così come previsto dal Manuale operativo;
- garantire l'accesso e la fruibilità del diritto alla salute;

d) Insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori:

- garantire l'inserimento scolastico dei minori e l'istruzione degli adulti secondo gli obblighi di legge e monitorarne la frequenza;
- favorire, ove possibile, l'accesso all'istruzione secondaria e universitaria;
- garantire l'accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di apprendimento e conseguimento dell'attestazione e/o certificazione della lingua italiana, secondo il livello di conoscenza di ciascun beneficiario, senza interruzioni nel corso dell'anno, per un numero minimo di quindici ore settimanali;

e) Formazione e riqualificazione professionale:

- sviluppare azioni di orientamento al lavoro, incluso l'utilizzo di specifici strumenti di profilazione delle competenze;
- orientare e accompagnare i beneficiari alla formazione e ri-qualificazione professionale (corsi, tirocini formativi, etc.);
- facilitare le procedure di riconoscimento dei titoli di studio e professionali;

f) Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo:

- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro e l'orientamento ai servizi per l'impiego;
- facilitare i percorsi di inserimento lavorativo in ambienti adeguati per beneficiari con specifiche esigenze, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di accesso al lavoro per le persone svantaggiate e appartenenti a categorie protette;

g) Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo:

- favorire l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, nonché al mercato privato degli alloggi attraverso azioni di promozione, supporto ed eventuale intermediazione tra beneficiari e locatori/proprietari;
- facilitare i percorsi di inserimento abitativo in ambienti adeguati ai beneficiari con specifiche esigenze;

h) Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale:

- promuovere la realizzazione di attività di sensibilizzazione e di informazione al fine di facilitare il dialogo tra i beneficiari e la comunità cittadina;
- promuovere e sostenere la realizzazione di attività di animazione socio-culturale mediante la partecipazione attiva dei beneficiari;
- costruire e consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati;
- promuovere la partecipazione dei beneficiari alla vita associativa e pubblica del territorio, anche in previsione di eventi interamente auto-organizzati;

i) Orientamento e accompagnamento legale:

- garantire l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia di immigrazione e d'asilo;
- garantire l'orientamento e l'accompagnamento in materia di procedure amministrative relative alla posizione di ogni singolo beneficiario;
- garantire l'informazione sui diritti e i doveri sanciti dall'ordinamento italiano;
- garantire l'informazione sui programmi di rimpatrio assistito e volontario;

- garantire l'assistenza tecnico legale nel caso di beneficiari con specifiche esigenze di presa in carico;

l) Tutela psico-socio-sanitaria:

- garantire l'attivazione del sostegno psico-socio-assistenziale in base alle specifiche esigenze dei singoli beneficiari;
- nel caso di servizi di accoglienza in favore di minori stranieri non accompagnati garantire i servizi psico-socio-educativi;
- garantire l'accompagnamento al Servizio sanitario nazionale per l'attivazione dei relativi servizi di base e/o specialistici;
- garantire l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza;
- garantire, nel caso di beneficiari con specifiche esigenze di presa in carico, l'accesso ai necessari servizi psico-socio-sanitari, accompagnando l'eventuale piano terapeutico-riabilitativo individuale con attività socio-assistenziali;
- garantire la flessibilità degli interventi al fine di declinarli in base all'evoluzione della condizione di vulnerabilità durante il percorso di accoglienza;
- costruire e consolidare la collaborazione con gli attori che, a diverso titolo, possono partecipare ai percorsi di supporto, riabilitazione e cura dei beneficiari portatori di specifiche esigenze psico-socio-sanitarie, dipendenti anche dal loro percorso migratorio e personale, nonché dalle condizioni specifiche di riduzione in situazione di sfruttamento o di violenze e/o torture subite;
- costruire e consolidare, per eventuali situazioni emergenziali, la collaborazione con gli attori pubblici e privati che, a diverso titolo, possono partecipare alla complessiva gestione delle casistiche, di cui al punto precedente.

Nel caso di beneficiari con disagio mentale, che necessitino di una presa in carico specialistica, se pur temporanea, le attività dei progetti di accoglienza vanno a integrare e completare l'attività di valutazione dei bisogni e di definizione del programma terapeutico-riabilitativo individuale attivato dai servizi per la salute mentale del territorio. Pertanto gli enti locali sono obbligati nello specifico a:

- attivare programmi di supporto e di riabilitazione in maniera concordata e continuativa con la struttura sanitaria locale preposta;
- programmare la presa in carico diretta da parte dei dipartimenti di salute mentale presso le proprie strutture residenziali là dove la situazione clinica lo richieda;

- garantire un raccordo con il servizio di salute mentale del territorio tramite protocolli di intesa che esplicitino i livelli di collaborazione operativa atti a sostenere gli specifici interventi;
- prevedere la presenza di una rete territoriale atta a rendere sostenibile la presa in carico in termini di prossimità e accesso ai servizi specialistici e strutturati.

Nel caso di beneficiari disabili e/o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata, l'ente locale attiva programmi di supporto, cura e riabilitazione concordati con la struttura sanitaria preposta.

ART. 9 – PERSONALE IMPIEGATO

L'Affidatario è tenuto ad impiegare per l'espletamento delle prestazioni relative ai servizi e per tutta la durata del contratto, in qualità di soci e/o dipendenti con contratto di lavoro subordinato, di collaborazione professionale, di prestazione d'opera o di altro genere previsto dalla normativa, un numero di operatori adeguato alle esigenze dei servizi e in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività, con i requisiti minimi indicati ai paragrafi successivi. L'organizzazione del personale è rimessa alla scelta dell'affidatario, tenuto conto delle prescrizioni del presente capitolato.

L'Affidatario è tenuto al rispetto della normativa vigente in materia di C.C.N.L. delle Cooperative Sociali.

Tutto il personale adibito ai servizi deve essere fisicamente idoneo e costantemente aggiornato sia in campo professionale che sulle norme di sicurezza e prevenzione in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro.

L'Affidatario dovrà comunicare, prima dell'avvio del servizio, l'elenco del personale adibito ai servizi con l'indicazione per ciascuno della figura professionale, della qualifica, del titolo di studio, nonché dei rispettivi orari di servizio, con indicazione dei relativi monte ore settimanali. Eventuali sostituzioni del personale dovranno essere comunicate all'Ente locale titolare del Progetto, prima che le relative prestazioni abbiano inizio.

L'Affidatario si obbliga a garantire la sostituzione degli operatori impiegati in caso di loro temporanea assenza, in modo da non causare mai l'interruzione dei servizi ed il mancato rispetto degli standard gestionali. E' convenzionalmente considerata "temporanea assenza" quella avente durata non superiore a quindici giorni consecutivi in cui viene assicurato il medesimo servizio.

Salvo il caso di "temporanea assenza", eventuali sostituzioni degli operatori impiegati nei servizi, nel corso della durata del contratto, devono essere motivate da esigenze eccezionali e imprevedibili sopravvenute e comunque non attribuibili a scelte, comportamenti o cause comunque riconducibili, direttamente o indirettamente all'affidatario.

Nel caso si riscontrassero comportamenti non adeguati al profilo professionale ricoperto dagli operatori dipendenti dell'Affidatario, l'Ente locale titolare del Progetto ha la facoltà di chiedere la sostituzione degli operatori; tale sostituzione deve avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.

Riguardo al personale utilizzato, l'Affidatario si obbliga:

- a conformarne l'attività dei propri operatori a tutte le normative nazionali e regionali per il settore e ad osservare gli eventuali regolamenti adottati dal comune ove si svolge il servizio;
- a dotarlo di tutti gli strumenti necessari per il corretto espletamento delle prestazioni richieste, anche ai sensi degli articoli 69 e seguenti del D. Lgs. 81 del 2008, di tutti i dispositivi di protezione individuale di cui agli articoli 74 e seguenti di cui allo stesso decreto legislativo, nonché di un cartellino identificativo della propria identità da apporre visibilmente sugli indumenti indossati.

ART. 10 – RESPONSABILE DELL' AFFIDAMENTO

L'affidatario deve nominare un Responsabile, cui affidare la direzione del servizio nel suo complesso.

Il Responsabile deve possedere un'esperienza, almeno triennale, in servizi analoghi.

Deve garantire la reperibilità nei giorni e negli orari di svolgimento del servizio avendo responsabilità primaria nel garantire la corretta erogazione delle prestazioni richieste, anche attraverso la verifica della qualità percepita dagli utenti, e la rispondenza dei processi lavorativi attuati alle prescrizioni di legge e del presente ed avvalendosi del Coordinatore del servizio.

Il Responsabile, inoltre, rappresenta l'affidatario nei confronti degli organi istituzionalmente preposti alla vigilanza e al controllo; partecipa ai momenti di confronto con le Amministrazioni Comunali.

Il Responsabile è referente per gli aspetti amministrativo-contabili nel rapporto con l'Ente locale titolare del Progetto.

In caso di assenza o impedimento del suddetto Responsabile (ferie, malattie, etc.) l'Affidatario provvederà a nominare entro 24 ore un sostituto di pari professionalità e nel rispetto dei requisiti richiesti, dandone immediata comunicazione scritta all'Ente locale titolare del Progetto.

ART. 11 - COORDINATORE DEL SERVIZIO

L'affidatario deve nominare un Coordinatore del servizio, che gestisce il coordinamento tecnico di tutti i servizi affidati.

Il Coordinatore è responsabile della completa realizzazione del servizio affidato, sia da punto di vista degli obiettivi sia dal punto di vista dell'organizzazione del personale e dei mezzi.

In particolare il Coordinatore deve assicurare:

- il coordinamento degli aspetti tecnico-organizzativi ed operativi del servizio, nonché il raccordo con i livelli operativi dei Comuni;
- la gestione ed il controllo del personale, garantendo la flessibilità operativa sulla base delle esigenze di servizio riscontrate;
- il raccordo con i Comuni in merito agli aspetti amministrativo - contabili relativi ai beneficiari;
- la partecipazione alla programmazione e alla verifica/monitoraggio dei servizi, anche attraverso gli incontri periodici di coordinamento nell'ambito del Progetto;
- il monitoraggio costante dei servizi erogati, finalizzato anche alla rilevazione delle criticità e dei bisogni degli utenti e attivazione di interventi per la loro risoluzione;

ART. 12 - EQUIPE MULTIDISCIPLINARE

L'Affidatario è tenuto a:

a) garantire un' équipe multidisciplinare con competenze adeguate ai servizi previsti nel progetto di accoglienza.

L' équipe lavora in sinergia con le figure professionali e le competenze presenti negli altri servizi pubblici locali, anche attraverso la stipula da parte dell'ente locale di protocolli, convenzioni, accordi di programma;

b) garantire la presenza di personale specializzato e con esperienza pluriennale, adeguato al ruolo ricoperto e in grado di garantire un'effettiva presa in carico delle persone in accoglienza;

c) garantire adeguate modalità organizzative nel lavoro e l'idonea gestione dell'équipe attraverso attività di programmazione e coordinamento;

d) nel caso di accoglienza di persone portatrici di specifici bisogni o di vulnerabilità o di accoglienza di minori prevedere all'interno dell' équipe figure con esperienza e professionalità adeguate;

e) monitorare il corretto svolgimento delle mansioni del personale impiegato nell' ambito degli interventi.

ART. 13 - ONERI DELL'AFFIDATARIO RELATIVI AL PERSONALE

L'Affidatario deve impiegare, per l'espletamento di tutte le prestazioni oggetto dei servizi, operatori in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività; in caso di accertata irregolarità, deve sostituirli entro il termine fissato dall' Ente locale titolare del Progetto.

L' affidatario è pertanto tenuto a fornire, prima dell'inizio delle attività, l'elenco nominativo del personale da impiegare per l'espletamento dei servizi, i relativi curricula, i contratti di lavoro stipulati dallo stesso, inclusi i rapporti di collaborazione a progetto; nel caso in cui, in pendenza di espletamento del servizio, subentrino sostituzioni e/o modifiche di una o più unità del personale impiegato per giustificati motivi (salvo i casi di forza maggiore), l'Affidatario dovrà far pervenire, almeno 15 giorni prima dell'effettiva sostituzione apposita comunicazione indicante, i nominativi dei nuovi operatori, le cui qualifiche ed esperienze professionali debitamente documentate (curricula) dovranno comunque avere una valenza non inferiore a quella del personale da sostituire.

L'Affidatario è responsabile:

- del personale, dipendente e non, utilizzato nella realizzazione dei servizi, precisando che non si configura alcun tipo di rapporto di lavoro - di qualsiasi natura o genere – fra quest'ultimo e l' Ente locale titolare del Progetto;

- della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati dai propri operatori a terzi nel corso dello svolgimento del servizio prestato, esonerando l' Ente locale titolare del Progetto da ogni responsabilità.

L'Affidatario, nei confronti del personale utilizzato per i servizi ed in relazione alle diverse tipologie di rapporti instaurati (lavoro dipendente, lavoro autonomo, ecc.), è obbligato:

- a pagare regolarmente e puntualmente le spettanze maturate del personale medesimo;
- ad ottemperare a tutte le condizioni normative e retributive del contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, nonché a tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di retribuzione, di previdenza, di tutela, di assicurazione e di assistenza dei lavoratori, oltre che al pieno rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
- ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

L'Affidatario si impegna, per l'intera vigenza del contratto di affidamento:

- ad assumere il compimento dei servizi, con organizzazione di mezzi necessari e con gestione a proprio rischio impegnando personale regolarmente assunto a norma di legge;
- ad eseguire i servizi conformemente a tutte le condizioni previste dal presente capitolato e senza riserva alcuna;
- a far sì che l'organico aziendale, per tutta la durata del contratto, sia coerente per quantità, qualità professionale, mansioni e livello, con quello indicato prima dell'avvio del servizio;
- a vigilare sullo svolgimento dei servizi, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità degli utenti e che le attività siano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore;

ART. 14 - NORME DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE

L'Affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. L'Ente locale titolare del contratto può ricorrere alla risoluzione del contratto qualora vengano accertati comportamenti dell'Affidatario che concretino gravi violazioni degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

ART. 15 – CLAUSOLA SOCIALE

Al presente appalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 57 del D.Lgs. 36/2023, come modificato dal D. Lgs. 209/2024.

ART. 16 - DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO (DVR) E MISURE IN TEMA DI SICUREZZA

Entro il termine richiesto dalla Stazione Appaltante e, in ogni caso, laddove il contratto non sia ancora stato stipulato, prima dell'avvio del servizio, l'Appaltatore deve consegnare, come sancito dagli art. 17 e 18 del D. Lgs. 81 del 2008, alla Stazione Appaltante il Documento di Valutazione del Rischio redatto secondo l'art. 28 del decreto medesimo. Gli è fatto obbligo tenere costantemente aggiornato tale documento e procedere a sua modifica o integrazione su richiesta del Direttore dell'Esecuzione entro il termine da questi fissato o degli enti preposti al controllo. E' preciso obbligo dell'Appaltatore dare piena e costante applicazione alle misure di sicurezza previste nel documento e, comunque, a quanto previsto dal decreto legislativo 81 del 2008.

Tutti gli operatori impiegati devono essere ininterrottamente tenuti informati sui rischi connessi alle attività svolte ed adeguatamente formati all'uso corretto delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali da utilizzare ed alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo. L'Appaltatore deve inoltre applicare le norme relative all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione

involontaria, invalidità e vecchiaia ed altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che dovesse intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.

L'Appaltatore deve in ogni momento, a semplice richiesta della Stazione Appaltante, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra, presentandole, entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione, la documentazione occorrente.

L'Appaltatore deve garantire la gestione dell'emergenza con la predisposizione del piano di formazione teorico - pratico di tutto il personale con particolare riferimento alle manovre rapide e la dotazione delle cassette di primo soccorso presso ciascuno dei plessi assegnati.

L'Appaltatore adotta autonomamente le misure previste nel piano di sicurezza e, in caso di accertamento di inadempimento da parte della Stazione Appaltante, provvede entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione.

L'importo degli oneri previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al D.lgs. n. 81/08, diversi da quelli da interferenza, sono quelli derivanti dal documento di valutazione del rischio che deve essere redatto a cura dell'Appaltatore e dall'attuazione delle misure ivi previste come necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi. I relativi costi sono a carico dell'Appaltatore e remunerati con l'importo contrattuale determinato conformemente a quanto previsto nel presente capitolato.

ART. 17 - GARANZIA DEFINITIVA

L'affidatario, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà costituire garanzia definitiva, pari al 5 per cento dell'importo contrattuale, secondo quanto disposto dall'art. 53 del D.Lgs. 36/2023 e con le modalità previste dall'art. 106 del medesimo decreto, come modificato dal D. Lgs. 209/2024.

ART. 18 - COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI ED INFORTUNI

L'Affidatario è responsabile per eventuali danni causati all' Ente locale titolare del progetto e/o a terzi, compresi gli utenti, derivanti direttamente o indirettamente dall'espletamento del servizio affidato, senza poter vantare nei confronti della Stazione Appaltante alcun diritto di rivalsa o di ristoro o indennizzo.

Antecedentemente alla stipulazione del contratto e, nel caso in cui il contratto non sia stato ancora stipulato, comunque entro la data fissata per l'inizio del servizio, l'Affidatario è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l' Ente locale titolare del progetto da tutti i rischi di esecuzione del servizio da qualsiasi causa determinati e che preveda altresì una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione del servizio. La polizza deve:

- a) avere durata non inferiore a quella del contratto cui essa è riferita;
- b) avere quale unico oggetto il servizio di cui al presente capitolato;
- c) avere un massimale non inferiore a € 1.500.000,00 per ogni sinistro.

Qualora l'Affidatario abbia già stipulato un contratto di polizza di responsabilità civile generale a copertura dei danni a terzi nell'esecuzione della propria attività professionale, avente un massimale non inferiore a € 1.500.000,00, per ogni sinistro, potrà produrre un'appendice alla polizza RC, già attivata, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto della presente procedura, per tutta la durata del contratto.

Indipendentemente dalle coperture assicurative di cui ai commi precedenti e dai massimali garantiti,

l'Affidatario risponde comunque dei sinistri causati a terzi in relazione al servizio cui il presente capitolato è riferito, lasciando indenne l' Ente locale titolare del progetto. L'Affidatario è responsabile dei danni che dovessero occorrere a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori e/o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.

E' pertanto obbligato a risarcire qualsiasi danno causato a terzi, anche per la parte che eccedesse le somme obbligatoriamente assicurate, che costituiscono esclusivamente dei minimi

contrattualmente prescritti e che pertanto non limitano la sua possibilità di adeguare la copertura assicurativa al maggior rischio che ritenga connesso con il servizio.

Laddove la polizza preveda franchigie o scoperture l'importo non coperto resta a carico dell'Affidatario.

In caso di pagamento del premio con cadenza periodica, l'Affidatario deve presentare all' Ente locale titolare del Progetto attestazione di pagamento della rata del premio entro 7 giorni dalla scadenza della stessa.

ART. 19 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito alle condizioni previste dall' art. 119 del D. Lgs. 36/2023, come modificato dal D. Lgs. 209/2024

ART. 20 – PAGAMENTI E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L' affidatario ha diritto al corrispettivo definito in fase di aggiudicazione per i servizi forniti. Potrà fatturare quanto dovuto alla fine del periodo dell' affidamento. Il Comune di Malnate si impegna a rimborsare all' affidatario le spese, dietro presentazione di fattura fuori campo IVA, corredata dai giustificativi di spesa secondo le modalità previste dal Manuale Unico di Rendicontazione, sulla base del numero delle persone ospitate e dei giorni di ospitalità. Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura, previo accertamento da parte del responsabile del procedimento delle prestazioni effettuate in termini di qualità e quantità rispetto a quanto previsto dal contratto e acquisizione del documento unico di regolarità contributiva, attestante la regolarità della posizione contributiva dell' aggiudicatario. La fattura dovrà essere trasmessa in formato elettronico secondo i requisiti tecnici stabiliti dal D.M. n. 55/2013. La ditta si impegna al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010 e successive modificazioni. Il Codice univoco per la fatturazione elettronica è GQIG8C. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) – Applicazione "split payment", che ha modificato il DPR n. 633/1972, in materia di IVA, l'Appaltatore nella fattura è tenuto ad esporre l'IVA inserendo la seguente dicitura: "Scissione dei pagamenti . Art. 17-ter del DPR n. 633/1972". La Stazione Appaltante, ai sensi della normativa sopra richiamata, provvederà a versare l'IVA direttamente all'erario.

ART. 21 - STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato, ai sensi dell' art. 18 del D. Lgs. 36/2023, come modificato dal D. Lgs. 36/2023, mediante stipula di scrittura privata a cura dell' ufficiale rogante dell' Ente locale titolare del Progetto e le relative spese e imposte sono poste tutte a carico dell' affidatario, nel caso in cui siano dovute.

ART. 22 - PENALI

Nell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti il servizio.

Salvo più gravi e diverse sanzioni previste a norma di legge e, salvo il caso in cui le norme del capitolato siano disattese per cause di forza maggiore, debitamente comprovate e riconosciute valide dalla Stazione Appaltante, in caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione, o di violazione delle disposizioni del presente capitolato, saranno applicate le penalità di seguito indicate.

L'entità delle penali sarà stabilita in relazione alla gravità delle inadempienze stesse, dell'entità economica dell'inadempienza, del rischio per la sicurezza degli utenti, della ripetizione dell'inadempienza, fatta salva l'eventuale risoluzione del contratto.

Le penalità minime che la Stazione Appaltante si riserva di applicare sono le seguenti:

- € 300,00 per ogni caso di accertata presenza in servizio di personale il cui nominativo non sia stato

comunicato alla Stazione Appaltante;

- € 500,00 per ogni giorno o frazione di giorno di assenza dal servizio di un operatore non dovuta a causa di forza maggiore oggettivamente dimostrabile, non sostituita;

- € 250,00 per ogni caso di sostituzione di personale assente senza preventiva autorizzazione dell'Ente locale titolare del Progetto;

- € 800,00 per ogni giorno o frazione di giorno di sostituzione di personale assente con personale non avente idonea qualifica professionale e/o esperienza professionale;

- da € 300,00 a € 800,00 per ogni inadempimento diverso da quelli sopra descritti avuto riguardo ai danni intervenuti, di tipo economico e non, causati all'Ente locale titolare del Progetto e/o a terzi, dall'intenzionalità dell'inadempienza ed all'eventuale prevedibilità dell'evento.

Le predette penalità sono comminate mediante nota di addebito a valere sul primo pagamento utile, previa contestazione scritta da parte dell'Ente locale titolare del Progetto.

L'Ente locale titolare del Progetto procederà alla contestazione dell'addebito entro 15 giorni lavorativi dal verificarsi del fatto ovvero dal momento in cui ne è venuta a conoscenza e assegnerà all'Affidatario un termine, non inferiore a giorni 5 lavorativi dal ricevimento della contestazione per la presentazione delle proprie controdeduzioni, oltre che per adempiere alle prescrizioni segnalate nella contestazione d'addebito.

Trascorso il termine, senza che l'Affidatario abbia presentato controdeduzioni ovvero nel caso in cui le giustificazioni non siano state accolte, l'Ente locale titolare del Progetto procederà, con proprio provvedimento, all'applicazione della penale.

L'Ente locale titolare del progetto si riserva comunque la facoltà di richiedere il risarcimento del danno se ritenuto maggiore dell'importo della penale pagata dal contraente.

L'applicazione delle penali non esclude qualsiasi altra azione legale che l'Ente locale titolare del Progetto intenda eventualmente intraprendere a propria tutela.

ART. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si potrà procedere alla risoluzione nel caso in cui:

- siano accertate gravi inadempienze;
- per colpa dell'ente attuatore, si verifichino irregolarità e negligenze gravi tali da pregiudicare la gestione del servizio, ovvero l'ente attuatore ne abbandoni la gestione;
- vengano a mancare i requisiti di ordine generale previsti dagli artt. 94-99 del D. Lgs. 36/2023;

mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata o PEC.

In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

ART. 24 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'Appaltatore è soggetto alla piena ed integrale osservanza di tutte le norme legislative in materia di appalto di servizi per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite nel presente capitolato. L'Appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti fanno riferimento in particolare:

- al Decreto del Ministero dell'Interno del 18 novembre 2019 e alle allegate Linee Guida;
- al Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. n. 36/2023 s.m.i.;
- al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- al Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, al D.lgs. n. 51/2018 e al D.lgs. n. 196/2003, per le parti non espressamente abrogate dal citato decreto 51/2018;
- alle norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

Il presente capitolato si intende automaticamente modificato o integrato per effetto di sopravvenute disposizioni regionali di settore con indicazione dei termini relativi alle diverse obbligazioni.

ART. 25 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere, il Foro competente, in via esclusiva, è quello di Varese.

ART. 26 - INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento di scelta del contraente a cui la presente procedura fa riferimento, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.

I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli appaltatori che partecipano al procedimento.

I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l'esclusione dal procedimento di scelta del contraente.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Il Titolare del trattamento dei dati è l'amministrazione che ha avviato il procedimento, a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@comune.malnate.va.it. Il concorrente ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.

ART. 27 - RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI

La stazione appaltante, titolare del trattamento dei dati personali, si avvarrà dell'appaltatore in qualità di responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, in relazione ai dati personali che saranno da esso trattati per l'espletamento del servizio.

La designazione di "Responsabile esterno" è effettuata per iscritto con atto che specifica i compiti del responsabile. Con la sottoscrizione del contratto, l'appaltatore:

- dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nello svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato sono dati personali, come tali soggetti all'applicazione del regolamento UE 2016/679 e delle ulteriori disposizioni vigenti in materia di riservatezza;
- si obbliga a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa a carico del responsabile del trattamento, impegnandosi a vigilare sull'operato dei soggetti da esso autorizzati al trattamento e di eventuali propri sub-responsabili del trattamento;
- si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal regolamento UE 2016/679 e dalle ulteriori disposizioni vigenti in materia di riservatezza;
- si impegna ad adottare le istruzioni specifiche ricevute dal Titolare e ad integrarle nelle procedure già in essere;
- si impegna a relazionare annualmente al Titolare sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il Titolare in caso di situazioni anomale o di emergenza;
- in caso di incidente di sicurezza, si impegna a comunicare al Titolare quanto accaduto entro 36 ore, al fine di consentirgli di ottemperare agli obblighi sanciti dagli artt. 33 e 34 del Regolamento UE 2016/679. Qualora non disponga di tutte le informazioni relative all'incidente, è tenuto comunque a comunicare quanto di conoscenza, impegnandosi prontamente ad informare il Titolare di ogni nuova informazione acquisita nelle fasi successive;
- consente l'accesso di personale del Titolare al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità dei trattamenti e all'applicazione delle misure di sicurezza adottate.

E' fatto divieto all'appaltatore ed al personale da esso impiegato di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento della attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa. Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti ed in particolare del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003.

Il trattamento dei dati, da parte dell'appaltatore, in qualità di responsabile del trattamento rappresenta condizione imprescindibile per l'espletamento del contratto. In caso di mancata accettazione la stazione appaltante, constatata l'impossibilità di affidare il servizio all'operatore selezionato, procederà ad affidare l'appalto al soggetto nella successiva posizione nella graduatoria di aggiudicazione.

ART. 28 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente capitolato, ed a completamento delle disposizioni in esso contenute, si rinvia alla normativa vigente.

Il Responsabile Area Servizi alla Persona:
Enza Calcagno

“Documento firmato digitalmente; la firma autografa è sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 21 e 24 D. Lgs. 82/2005”.